

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1097

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

28/04/2024 - 06:46

Indice

1. DDL S. 1097 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1097	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	12
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024	13
1.4. Trattazione in consultiva	18
1.4.1. Sedute	19
1.4.2. Resoconti sommari	20
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	21
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024	22
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	24
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024	25
1.4.2.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	31
1.4.2.3.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/04/2024	32

1. DDL S. 1097 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1097

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1097

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) di concerto con il **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) con il **Ministro della salute** (SCHILLACI) con il **Ministro per gli affari europei** il **Sud le politiche di coesione** e il **PNRR** (FITTO) con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) con il **Ministro della giustizia** (NORDIO) e con il **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA)

(v. stampato Camera n. 1532-ter)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 aprile 2024

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore

risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 10, 11 e 13 del DISEGNO DI LEGGE N. 1532

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali)

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ».

Art. 2.

(Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

« 10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per la famiglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è altresì istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonché per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai

servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attività di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro può essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso ».

2. All'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « cadenza triennale, » sono inserite le seguenti: « il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata per la famiglia, » e le parole: « Ministro per la solidarietà sociale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. La relazione di cui al comma 1 è integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonché delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all'articolo 21, comma 10-*ter*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali ».

Art. 3.

(Giornata nazionale dell'ascolto dei minori)

1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.

2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei *media* tradizionali e digitali.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. Al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 »;

b) all'articolo 11, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2, dopo le parole: « enti del Terzo settore » sono inserite le seguenti: « privi di personalità giuridica » e le parole: « inferiori a 220.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a 300.000 »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-*bis*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia »;

4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3 »;

d) all'articolo 24, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza »;

e) all'articolo 30, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: « 110.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro »;

2) alla lettera b), le parole: « 220.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 euro »;

3) alla lettera c), le parole: « 5 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 7 unità »;

f) all'articolo 31, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « 1.100.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.500.000 euro »;

2) alla lettera b), le parole: « 2.200.000,00 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di euro »;

3) alla lettera c), le parole: « 12 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 20 unità »;

g) all'articolo 36, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « venti » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati »;

h) all'articolo 41, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se, successivamente all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di una rete associativa diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 o, con riferimento alle reti di cui al comma 6, a quello stabilito nell'articolo 33, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla sezione del registro di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del presente codice »;

i) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « eventualmente aderisca » sono inserite le seguenti: « , o da un suo delegato, »;

l) all'articolo 48:

1) al comma 3, le parole: « entro il 30 giugno di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione »;

2) al comma 4, dopo le parole: « assegnando un termine » sono inserite le seguenti: « non inferiore a trenta giorni e »;

m) all'articolo 87, comma 3:

1) le parole: « all'importo stabilito dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13 »;

2) le parole: « il rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13 »;

n) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa »;

o) all'articolo 101, comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei *trust* dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo

settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l'assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

Art. 5.

(Modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112)

1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: « una quota non superiore al » sono sostituite dalla seguente: « il ».

Art. 6.

(Estinzione della Fondazione Italia sociale)

1. L'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, è abrogato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione Italia sociale è estinta e liquidata, con la procedura prevista dall'articolo 16 dello statuto di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2017.

Art. 7.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni)

1. Al fine di esonerare gli enti del Terzo settore dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 705 del codice civile in materia di dispensa dall'apposizione dei sigilli e dall'inventario dei beni dell'eredità)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 705 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità, questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono individuati i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia prevista dal terzo comma dell'articolo 705 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 17 APRILE 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il disegno di legge in esame è illustrato dalla relatrice [MANCINI](#) (Fdl), la quale nota in primo luogo che l'articolo 1 estende alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi.

L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La lettera a) specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, determinati proventi devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La lettera b) prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera c) modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Introduce inoltre, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore. La successiva lettera *m*) concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La lettera *d*) è volta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica. Dispone inoltre che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

Le lettere *e*) ed *f*) intervengono sugli articoli 30 e 31, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

La lettera *g*) eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati.

La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, dei rendiconti e dei bilanci e i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

La lettera *n*) prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a determinate condizioni, per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.

La lettera *o*) amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) chiede di procedere allo svolgimento di audizioni.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) si associano.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente in ordine alla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone quindi di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di due per ciascun Gruppo, alle ore 12 di martedì 23 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame rechi misure che promuoveranno la precarizzazione dei rapporti di lavoro, dimenticando peraltro che la precarietà del lavoro rappresenta una concausa della bassa produttività in Italia.

L'articolo 6 lo preoccupa inoltre in modo particolare, in quanto reca una disciplina del lavoro agile che non tiene conto dell'esperienza della pandemia. In base a tale disposizione risulterebbero privi di tutele i lavoratori fragili, i quali si troverebbero di fatto forzati a recarsi sul luogo del lavoro, a rischio della propria salute, per evitare il licenziamento una volta terminato il periodo di comporta. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge (A.S. 679), volto al riordino della disciplina in materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) reputa necessaria un'attenta analisi delle disposizioni recate dal provvedimento in rapporto agli interventi legislativi entrati in vigore successivamente alla sua presentazione, specialmente al fine di evitare che si determini un quadro normativo ulteriormente penalizzante nei confronti dei lavoratori.

Riguardo alla questione del lavoro agile, invita a prendere in considerazione i contenuti dell'apposito protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali durante la pandemia.

Giudica inoltre negativo l'intento di fondo di procedere a un rafforzamento della contrattazione individuale a sfavore della contrattazione collettiva. Inoltre, il proposito generale di apportare semplificazioni normative non può risolversi in una diminuzione del livello di tutela del lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ritiene che la Commissione debba definire in maniera univoca se procedere alla trattazione di diverse iniziative legislative riguardanti aspetti specifici dell'ordinamento del lavoro o individuare priorità in base alle quali impostare un lavoro coerente e organico.

Il testo in discussione non appare idoneo alla promozione del lavoro di qualità, apportando piuttosto modifiche alla legislazione in vigore volte a aumentare l'ambito della precarietà, che costituisce a sua volta un fattore di aumento degli incidenti sul lavoro.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che i relatori sui disegni di legge sono in generale orientati alla massima apertura nei confronti degli spunti provenienti dai Gruppi di opposizione ai fini del miglioramento dei testi in trattazione. La giusta attenzione al tema degli incidenti sul lavoro non può comunque indurre a trascurare la competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta su tale materia.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala che è ben presente la necessità di procedere in via emendativa al fine del miglior coordinamento con le modifiche legislative intervenute successivamente alla presentazione del provvedimento in discussione. Ricorda poi che le forze di opposizione hanno spesso posto l'esigenza di valorizzare l'iniziativa legislativa parlamentare, ciò che dovrebbe indurre a valutare più favorevolmente il provvedimento in titolo, a sua firma. Puntualizza quindi che il fenomeno degli incidenti sul lavoro è in realtà prevalentemente connesso alla presenza di sacche di lavoro irregolare. Riguardo al merito delle disposizioni recate, risulta significativo il consenso di diversi soggetti auditi riguardo l'opportunità di disporre di maggiore flessibilità, rispondente all'esigenza di migliorare la qualità del lavoro e la produttività.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone le ore 12 di martedì 7 maggio quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione concernente il ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (pubblicato in allegato).

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) valuta favorevolmente la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 11*)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime perplessità in ordine ai rilievi concernenti la trasmissione e la raccolta dei dati relativi agli studi compiuti dalle imprese, in considerazione della generale insufficienza dei dati registrati caratterizzante il sistema italiano. Propone pertanto di modificare lo schema di risoluzione attraverso la soppressione della seconda e della terza osservazione.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rileva che le osservazioni richiamate sono conseguenti all'esigenza reale di evitare sovraccarichi nella gestione dei dati. Ritiene pertanto di non modificare il testo presentato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Lo schema di risoluzione, previa verifica del numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, in considerazione della rimodulazione dei lavori del Senato, le sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocate alle ore 9 e 14 di domani per lo svolgimento di audizioni riguardanti i disegni di legge in materia, rispettivamente, di mototerapia e di tutela delle persone affette da epilessia, non avranno luogo e verranno riprogrammate in altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 10ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'importanza di un pieno ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA NN. COM(2023) 779 DEFINITIVO, COM(2023) 781 DEFINITIVO E
COM(2023) 783 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 11)

La 10ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento e di direttiva in titolo,

considerato che esse rientrano nella Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, finalizzata a una migliore protezione dei cittadini e dell'ambiente e a promuovere l'innovazione mirata di sostanze

chimiche sicure attraverso, tra l'altro, l'approccio «una sostanza, una valutazione».

Tenuto conto dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione e consolidare l'attività scientifica e tecnica sulle sostanze chimiche in seno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per i medicinali, anche nella prospettiva di allineare la definizione delle priorità, dei calendari, dei processi e delle metodologie utilizzati per la valutazione delle sostanze chimiche;

preso atto dell'intento di istituire una piattaforma comune di dati e di realizzare uno «sportello unico» di accesso ai dati sulle sostanze chimiche detenuti dalle agenzie dell'Unione europea e dalla Commissione, raccolti a norma della legislazione unionale;

considerata la prospettiva di una raccolta sistematica di dati sul biomonitoraggio umano, volta a stimare meglio il livello di esposizione delle persone alle sostanze chimiche e alla conseguente informazione dei responsabili politici;

valutata la possibilità di disporre di un quadro di monitoraggio atto a consentire l'individuazione precoce dei rischi chimici e pertanto utile alla realizzazione di un sistema di allarme rapido;

considerata l'opportunità conferire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il potere di produrre dati in caso di necessità, nonché di garantire la trasparenza degli studi scientifici sulle sostanze chimiche, compresi quelli commissionati dalle imprese;

tenuto conto della conformità delle proposte esaminate ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla normativa proposta sulla piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, allo scopo di tutelare la competitività e la capacità di innovazione, si suggerisce di temperare la finalità di consentire l'accesso, anche pubblico, con l'esigenza di tutelare le informazioni riservate e strategiche per l'industria.

Si invita poi a considerare che l'introduzione dell'obbligo di notifica di ogni studio effettuato non sembra tener conto del fatto che le imprese compiono quotidianamente studi, analisi e misurazioni, in adempimento alla legislazione vigente, privi tuttavia di elementi meritevoli di segnalazione secondo la legislazione di riferimento. Il summenzionato obbligo determinerebbe oneri amministrativi sproporzionati a carico delle imprese e contrasterebbe l'efficacia dell'attività di valutazione delle Agenzie, chiamate a gestire quantità eccessive di dati. L'Unione europea risulterebbe inoltre scarsamente attrattiva per la ricerca industriale.

Si segnala inoltre che il nuovo modello di generazione dei dati potrebbe indurre sovrapposizioni o duplicazioni di processi già esistenti, previsti da normative specifiche; si ritiene pertanto che esso dovrebbe trovare applicazione solo qualora necessario a soddisfare un'esigenza di dati specifica.

Si invita poi a prevedere la consultazione dei soggetti interessati ai fini dello sviluppo di formati di dati *standard* e per la definizione di un vocabolario comune, in previsione del loro futuro utilizzo per l'invio dei dati da parte dei soggetti obbligati.

Si suggerisce altresì di tenere conto della necessaria compatibilità fra i contesti di provenienza e di utilizzo dei dati.

In considerazione dell'aumento dei carichi di lavoro dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conseguente all'entrata in vigore della normativa esaminata, si sottolinea la necessità di assicurare all'ECHA le necessarie risorse organizzative e finanziarie.

Infine, posto che non risulta chiaro se il Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti e il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori rimarranno operativi nell'ambito dell'ECHA o se verranno sostituiti da nuovi organismi, si ritiene della massima importanza poter continuare a disporre dell'esperienza e della competenza acquisite nell'ambito dei compiti rispettivamente affidati ai due organismi.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 APRILE 2024**

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,10.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
- le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo

5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

- la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 227 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 APRILE 2024

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-bis-A) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924 d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura sull'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)], sull'attivazione di servizi di psicologia scolastica. Occorre valutare la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché la sua sostenibilità, per la proposta 1.214 (già 1.17), in tema di copertura dei posti del personale docente. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura per gli emendamenti 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.2, in quanto l'onere non risulta modulabile nell'ambito del tetto di spesa previsto, atteso che i parametri della spesa sono rimessi discrezionalmente a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, sull'emendamento 2.200 occorre valutare i profili finanziari connessi alla tenuta degli elenchi previsti dal comma 9-ter.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario sui profili di finanza pubblica dell'emendamento 1.213 [già 1.16 (testo 2)] per assenza di relazione tecnica necessaria a verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, come anche sulle proposte 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29) e 1.236 (già 1.42).

Formula una valutazione di contrarietà anche sugli emendamenti 1.214 (già 1.17) e 1.0.2, in quanto le proposte appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri.

Non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.200, convenendo con l'assenza di osservazioni sulle restanti proposte.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), nel chiedersi di chi sia il compito di elaborare la relazione tecnica sugli emendamenti in questione, evidenzia come, di fronte a un provvedimento di grande importanza come il disagio anche psicologico degli studenti, appaia inaccettabile il parere espresso dal Governo

che adduce la mancanza di relazione tecnica al fine di far valere l'articolo 81 della Costituzione contro gli emendamenti in discussione. Il Governo dovrebbe invece assumersi la responsabilità politica di affermare in modo esplicito che non ritiene rilevante il tema del disagio psicologico degli studenti. Chiede quindi formalmente al Governo la presentazione della relazione tecnica sugli emendamenti in parola, non essendo rispettoso del ruolo della Commissione bilancio e del Parlamento stesso invocare la mera mancanza della relazione tecnica per fondare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa a quanto sostenuto dal senatore Manca, osservando che la mancanza di relazione tecnica non può essere adottata dal Governo per giustificare un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che una materia molto delicata, come la valutazione degli studenti, implica un'attenzione particolare alle persone e coinvolge il personale docente, per cui il Governo dovrebbe garantire il necessario approfondimento nell'espressione dei pareri, a differenza di quanto appena avvenuto con il mero rinvio da parte della Sottosegretaria alla mancanza di relazione tecnica.

Non essendovi altre richieste di intervento, Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO afferma che il Governo non sottovaluta affatto i temi in discussione, che ha anzi l'intenzione di prendere seriamente in carico.

Fa tuttavia presente che le proposte in questione pongono problemi di carattere finanziario che non possono essere elusi.

Dopo aver quindi ricordato che la predisposizione della relazione tecnica spetta al Dicastero di merito, ribadisce come la valutazione espressa dal Governo sugli emendamenti rappresenti il risultato dell'approfondimento possibile in tali circostanze.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale di senatori, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.213 [già 1.16 (testo 2)], 1.214 (già 1.17), 1.215 (già 1.19), 1.225 (già 1.29), 1.236 (già 1.42) e 1.0.2. Il parere è non ostantivo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica, verificata positivamente a condizione che siano approvati gli emendamenti della relatrice 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.1 (testo 3), 7.100 e 8.100.

Il PRESIDENTE dispone che siano messi a disposizione della Commissione gli emendamenti richiamati nella relazione tecnica.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) si riserva quindi di predisporre, sulla base della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante elementi di risposta alle richieste formulate dalla relatrice.

Il PRESIDENTE dispone che la nota sia messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1038) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi e altri; Barabotti e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, recependo alcune condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutro.

Alla luce delle predette modifiche occorre, per quanto di competenza, avere conferma che le disposizioni di cui alle lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 3 non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 4, che prevede l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica, occorre valutare se la spesa autorizzata al comma 3, per tali finalità, sia congrua.

Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, viene previsto che il Comitato tecnico-scientifico possa avvalersi del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione del Ministero della cultura. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa l'articolo 8 occorre valutare se le autorità di pubblica sicurezza possano autorizzare l'esibizione, il porto e l'uso di armi, a salve, in occasioni di manifestazioni di rievocazione storica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 11, che prevede, nell'ambito della delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'istituzione dell'elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, occorre verificare se la relativa quantificazione dell'onere, contenuta nel comma 5, risulti corretta.

In ragione delle espresse considerazioni ritiene utile acquisire una relazione tecnica debitamente verificata.

[La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dal relatore.](#)

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, comma 1, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa, nell'ambito del limite introdotto di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009, e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura introdotta, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 2, occorre avere maggiori elementi informativi circa l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di determinare se possano derivare ulteriori oneri rispetto al bilancio a legislazione vigente, anche considerato che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Relativamente all'articolo 7, comma 6, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infrannuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.

Circa il comma 7, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame, atteso che la relazione tecnica asserisce che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni relative al ravvedimento "ordinario" sono ampiamente compensate dal gettito che scaturisce dall'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 2, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali.

In relazione al comma 3, posto che si tratta di oneri rimodulabili, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito all'effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziare, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.

Per i profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l'attuazione della delega del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cosiddetta produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo all'articolo 9, comma 1, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate. Le medesime rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero fornite in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità.

In riferimento al comma 2, che prevede l'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi per determinare se le risorse previste a legislazione vigente siano sufficienti allo scopo.

Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti alle assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Andrebbe inoltre chiarito se, considerata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, non sia necessario rendere l'onere modulabile.

In merito al comma 7, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di

permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 140.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che fornirà gli elementi richiesti dalla Commissione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La senatrice **TESTOR** (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento deriva dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 dal disegno di legge della Camera n. 1532.

In relazione all'articolo 1, in materia di estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali, e all'articolo 2, concernente il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, per i quali appare utilizzabile la relazione tecnica dell'atto Camera n. 1532, per le parti concernenti gli articoli 10 e 11, non vi sono osservazioni da formulare.

Anche per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3, che riconosce il 9 aprile di ogni anno quale giornata nazionale dell'ascolto dei minori, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 4, già articolo 13 dell'Atto Camera n. 1532, che apporta numerose e articolate modifiche al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ampiamente modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione dei relativi effetti finanziari.

L'articolo 5 prevede che le imprese sociali destinino il tre per cento degli utili netti annuali, in luogo di una quota non superiore al 3 per cento come previsto a legislazione vigente, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 112 del 2017, nonché dalla Fondazione Italia sociale in relazione alla quale l'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede l'estinzione e la liquidazione. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo elementi di quantificazione, considerato che tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

L'articolo 6 prevede l'estinzione e la liquidazione della Fondazione Italia sociale, alla quale l'articolo 10 della legge 6 giugno 2016, n. 106, destinava come dotazione iniziale un milione di euro per l'anno 2016. Pur considerando che la Fondazione Italia sociale non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno acquisire dal Governo informazioni in merito alla situazione patrimoniale della Fondazione, sulla eventuale presenza di esposizioni verso l'erario, nonché in relazione all'esistenza e all'esito di eventuali rapporti di lavoro dipendente.

Le disposizioni dell'articolo 7 sono volte ad esonerare dal regime di solidarietà nel pagamento delle imposte di successione e donazione i beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha dichiarato che le previsioni di gettito non consideravano l'eventuale applicabilità del regime di solidarietà del pagamento delle imposte di successione e donazione da parte dei beneficiari di trasferimenti non soggetti alle medesime imposte e alle imposte ipotecarie e catastali. Al riguardo, appare opportuno valutare gli effetti finanziari dell'articolo 7, considerato che tali disposizioni comunque riducono la garanzia della piena soddisfazione dei crediti vantati dall'erario.

In relazione all'articolo 8, in tema di dispensa dell'esecutore testamentario dall'apposizione di sigilli e dall'inventario nel caso gli eredi siano esclusivamente persone giuridiche senza scopo di lucro, il Governo dovrebbe chiarire se tra i debiti ereditari rientrano anche i debiti verso l'erario, e per quanto possibile, chiarimenti in merito alla prestazione di idonea garanzia, considerato che i relativi criteri e le modalità per la prestazione della garanzia saranno individuati con successivo decreto del Ministro del

lavoro.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, appare necessario acquisire la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi istruttori sulle questioni poste dalla Commissione.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 123 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 APRILE 2024
123ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Hans-Martin Füssel, Coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione del coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'odierna audizione e rivolge un indirizzo di saluto al dottor Füssel, coordinatore del Dipartimento per la valutazione del rischio per il clima dell'Agenzia europea per l'ambiente, ringraziandolo per la disponibilità.

Ha la parola il dottor Hans-Martin FÜSSEL, il quale, intervenendo da remoto, fa presente, in primo luogo, che l'Agenzia è collegata con i suoi 38 Paesi membri nella rete di partenariato *European Environment Information and Observation Network* (Eionet). La rete Eionet si avvale della cooperazione di oltre 400 istituzioni e di circa 2.000 esperti. La rete è organizzata in 13 gruppi tematici che operano con l'obiettivo di condividere e diffondere dati, informazioni e analisi conoscitive, nonché di supportare le politiche ambientali sia europee che nazionali.

Pone, quindi, in evidenza come da recenti documenti approvati dalle Istituzioni europee risulti un quadro molto critico in relazione alla capacità europea di reagire ai rischi climatici, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla crescente siccità, dagli incendi boschivi, dalle minacce alla salute,

dalla vulnerabilità degli ecosistemi. I suddetti documenti sottolineano l'importanza di rafforzare la capacità di resilienza e di adattamento di determinate aree che possono essere considerate strategiche. Evidenzia, al riguardo, come l'Europa meridionale e le regioni costiere siano i luoghi maggiormente a rischio nel contesto europeo, complessivamente caratterizzato da un veloce surriscaldamento, che, unitamente agli altri cambiamenti climatici, mette a rischio gli ecosistemi, le risorse idriche, la sicurezza alimentare ed energetica, la salute, le infrastrutture e la stabilità finanziaria.

Deposita quindi una documentazione, di cui illustra un primo grafico che rappresenta le variazioni di temperatura negli ultimi 80 anni: da esso emerge che nell'anno 2023 le temperature hanno raggiunto livelli mai registrati in precedenza.

Passa poi ad evidenziare come in tutte le quattro macro-regioni in cui la zona europea può essere suddivisa siano in rapido aumento i principali fenomeni di rischio climatico. Le ondate di caldo e i rovesci temporaleschi stanno colpendo l'intera Europa, la siccità colpisce in modo più intenso l'Europa meridionale, l'innalzamento del livello del mare costituisce uno specifico rischio per le zone costiere. La valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA), pubblicata di recente dall'Agenzia, individua i principali rischi nell'ambito di determinati settori, tra i quali gli ecosistemi, la sicurezza idrica, la sicurezza alimentare, la salute umana, ponendo altresì in luce quali siano i rischi che possono derivare da regioni extra europee, anche suscettibili di innescare nuove situazioni di emergenza. Fa riferimento, al riguardo, ai rischi per la sicurezza alimentare derivanti da catene di approvvigionamento esterne all'Europa.

Mediante uno specifico diagramma, l'EUCRA chiarisce quali debbano essere le priorità delle politiche europee in materia di adattamento climatico negli ambiti degli ecosistemi, dell'alimentazione, della salute, delle infrastrutture e dell'economia.

Si sofferma sui principali rischi climatici per la sicurezza alimentare, tra i quali la ridotta disponibilità di acqua, il caldo eccessivo, le piogge torrenziali, la siccità prolungata, che sono già a un livello molto critico nell'Europa meridionale, ma interessano l'intero continente europeo. Ne consegue la necessità di intraprendere strategie orientate a trasformare i sistemi di produzione alimentare, ad incentivare le prassi di agricoltura sostenibile, ad incrementare l'utilizzo di prodotti a basso contenuto animale, a promuovere politiche sociali indirizzate.

Riepiloga, quindi, i principali rischi che si profilano negli altri ambiti: per gli ecosistemi, la perdita della biodiversità e la riduzione del carbonio nel suolo; per la salute, le malattie infettive e gli stress da calore, cui sono maggiormente esposti i lavoratori agricoli e le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani; nell'ambito delle infrastrutture, le alluvioni, le inondazioni e le crisi energetiche derivanti da eccesso di calore e di siccità; nel settore economico-finanziario, le conseguenze di una progressiva diminuzione delle risorse idriche.

Richiama poi l'attenzione sulle prioritarie linee di intervento: la necessità di intraprendere azioni di adattamento che intervengano sull'uso del suolo e sulle infrastrutture; la necessità che le politiche di adattamento siano ispirate al principio di giustizia sociale, tenuto conto che esse sono suscettibili di supportare ovvero di confliggere con altri obiettivi di carattere ambientale, sociale ed economico; la rilevanza che le azioni siano il risultato di una collaborazione tra l'Europa e gli Stati membri, con una specifica attenzione alle popolazioni maggiormente colpite dai rischi climatici; la sinergia tra iniziative legislative, monitoraggio dei fenomeni, supporto tecnico e finanziario.

Conclude facendo cenno alle piattaforme elaborate e gestite dall'Agenzia europea dell'ambiente, tra le quali menziona, in modo specifico, la piattaforma europea di adattamento al clima (*Climate-ADAPT*), disponibile anche in italiano.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato per il contributo offerto, richiama l'attenzione sull'attuale inapplicabilità di gran parte della normativa europea a seguito degli sconvolgimenti provocati dai cambiamenti climatici. Domanda pertanto al dottor Füssel se ci siano prospettive di modifica della legislazione europea.

Il dottor FÜSSEL, dopo aver precisato che l'Agenzia europea per l'ambiente non è coinvolta nei procedimenti legislativi, dichiara di condividere le considerazioni del senatore Bergesio sulla opportunità di interventi normativi a livello europeo volti, in particolare, a valorizzare la risorsa idrica,

promuovendone un utilizzo più oculato, a migliorare le infrastrutture, a promuovere buone pratiche nel settore agricolo, a regolamentare gli ecosistemi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato per il contributo fornito e aver prospettato l'opportunità di acquisire un ulteriore contributo in vista della redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cantalamessa è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali. Ove nulla osti, propone dunque di rinviare la votazione dello schema di parere a domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione. Illustra i contenuti dell'articolo 1, che estende alle forme associative dei comuni la possibilità, attualmente prevista per i singoli comuni, di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. Il comma 2 del medesimo articolo reca alcune modifiche alla disciplina concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori.

L'articolo 3 stabilisce che la Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, intesa ad informare e sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di età.

Dà conto poi dell'articolo 4, che detta alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del Terzo settore. Per quanto di interesse della Commissione, specifica che, ai sensi della lettera *b*) del comma 1, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, è efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera *c*), in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, tra l'altro, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità, e introducono, per i casi di rispetto di un nuovo limite più basso, la possibilità del rendiconto per cassa in forma aggregata. La medesima lettera introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile. La successiva lettera *m*) modifica l'articolo 87, comma 3, del codice del Terzo settore, concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili;

la novella pone un coordinamento con la revisione dei limiti della misura dei proventi operata dalla lettera *c*) e con la suddetta introduzione della tipologia di rendiconto per cassa in forma aggregata. La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore, articolo relativo alle reti associative, mentre le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, presso il suddetto Registro, dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale dispone una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, fissando al tre per cento (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul Documento di economia e finanza (DEF) in titolo, evidenziando che lo stesso è stato predisposto nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita, nonché tenuto conto della transizione verso la nuova *governance* economica europea. Esso, pertanto, segue la struttura tradizionale, indicando l'andamento tendenziale delle principali grandezze di finanza pubblica, con particolare attenzione al *deficit* e alla spesa primaria netta.

Sottolinea che il Documento prevede una crescita del prodotto interno lordo (PIL) dell'1 per cento per il 2024, con una leggera revisione al ribasso rispetto alle previsioni precedenti, a causa di un contesto internazionale incerto. La nuova proiezione macroeconomica per il 2024 si caratterizza anche per un tasso di inflazione significativamente inferiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento al Documento (NADEF) 2023.

Precisa che l'indebitamento netto tendenziale della pubblica amministrazione è previsto attestarsi al 4,3 per cento del PIL nel 2024, in linea con quanto previsto nella NADEF e in diminuzione rispetto allo scorso anno (7,2 per cento). Nel prossimo triennio, il *deficit* tendenziale sul PIL scenderà al 3,7 per cento nel 2025, al 3 per cento nel 2026 e al 2,2 per cento l'anno successivo. Il rafforzamento dei saldi - prosegue la relatrice - sarà accompagnato da un ulteriore aumento degli investimenti pubblici, che contribuirà al miglioramento della composizione della spesa.

Per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto in moderata crescita fino al 2026, quando dovrebbe raggiungere il 139,8 per cento, un livello sostanzialmente in linea con quanto previsto nella NADEF 2023. Il ritorno a un percorso decrescente è previsto a partire dal 2027, con una lieve riduzione di 0,2 punti percentuali. Negli anni successivi è prevista un'accelerazione del ritmo di discesa del rapporto, con il venire meno della gran parte degli effetti negativi legati alle ingenti compensazioni d'imposta previste per via dei vari incentivi fiscali introdotti negli ultimi anni.

Rileva poi che in questo Programma di stabilità, che sarà l'ultimo in considerazione del raggiungimento di un accordo per la modifica della *governance* economica europea, è presente un aggiornamento delle sole previsioni tendenziali a legislazione vigente, mentre non è fornito un quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica. Lo strumento attraverso il quale si definiranno gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni sarà infatti il Piano strutturale di bilancio di medio termine, coerentemente con il dettato della nuova *governance*.

Fa cenno, quindi, alla sezione II del DEF, in cui viene riportata una stima delle cosiddette "politiche invariate" per il prossimo triennio, all'interno delle quali sarà data priorità al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale sul lavoro. A completamento della manovra di bilancio 2025-2027, oltre ai disegni di legge indicati nella NADEF 2023, il Governo annuncia che un disegno di legge recante norme di

principio in materia di intelligenza artificiale costituirà un collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2025.

Passa poi alla sezione III, la quale presenta il Programma nazionale di riforma (PNR) 2024, che mira a illustrare gli interventi più rilevanti adottati per favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese, risolverne debolezze strutturali e squilibri macroeconomici, potenziandone, altresì, risorse, capacità ed eccellenze.

La pietra angolare del processo di riforma del Paese è rappresentata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), modificato e rivisto in occasione dell'attuazione del regolamento *REPowerEU*. In linea con quanto precedentemente stimato, si prevede che le riforme avranno un impatto potenziale nel lungo termine, che permetterà un incremento del PIL del 5,6 per cento nel 2030 e di circa il 10 per cento nel lungo periodo. Tra le riforme, sarebbero le politiche attive del mercato del lavoro ad avere gli impatti maggiori sul PIL nel breve e nel lungo periodo.

Precisa che, tra le politiche settoriali, il Governo include gli sforzi per aumentare la sostenibilità del settore agricolo, per favorire l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, l'innovazione della catena logistica, l'ammodernamento della strumentazione e del parco macchine delle imprese agricole, nonché una più attenta *governance* condivisa della risorsa idrica. Per il raggiungimento di questi obiettivi, fa presente che sono state messe a fattor comune risorse nazionali ed europee, creando opportune sinergie tra i fondi europei derivanti dalla politica agricola comunitaria (PAC) e quelli previsti nell'ambito del PNRR.

Nel Programma nazionale di riforma 2024 sono altresì elencate le misure di politica industriale per l'innovazione (Transizione 4.0 e contratti di sviluppo), il completamento della riforma del sistema della proprietà industriale e le misure di sostegno alla realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo nazionale.

Informa del fatto che il Governo è al lavoro per dare attuazione alla legge n. 160 del 2023, recante la delega per revisionare il sistema degli incentivi alle imprese e semplificare le relative procedure, i controlli sulle attività economiche, nonché semplificare e digitalizzare le procedure nell'ambito di un univoco registro nazionale degli aiuti di Stato. Il Governo sta lavorando, inoltre, alla stesura della prima legge annuale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

La sezione III evidenzia poi che, a dicembre 2023, è stata approvata la legge annuale per la concorrenza 2022. Con riferimento alla legge sulla concorrenza 2023, il Governo rappresenta che sono state introdotte le modifiche necessarie alla gestione delle concessioni autostradali e che il contenuto minimo degli interventi a sostegno della concorrenza nel 2023 previsto dal PNRR è stato arricchito con misure volte a incentivare il *cold ironing* nel sistema portuale nazionale e l'aggiornamento delle norme nazionali in tema di *start-up*, PMI innovative e settore del *venture capital*.

La sezione IV, infine, fa il punto sul percorso dell'Italia verso l'attuazione dell'Agenda 2030 e il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ricorda infine che, come illustrato dalla Commissione europea nella Relazione per Paese del 2023 e nel Rapporto Eurostat 2023, negli ultimi cinque anni, l'Italia ha fatto grandi progressi in relazione al raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi. In particolare, il Documento evidenzia il miglioramento della sostenibilità economica delle piccole aziende agricole e l'eccellenza italiana nello sviluppo dell'agricoltura biologica.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) premette che il suo Gruppo intende presentare uno schema di parere alternativo, auspicando che sia consentito di attendere la conclusione delle audizioni presso la Commissione di merito.

Rileva poi criticamente che il provvedimento, pur essendo il secondo Documento di economia e finanza della legislatura in corso, risulta privo di alcuni fondamentali aspetti economici tra cui, innanzitutto, il quadro programmatico. In proposito, dopo aver puntualizzato che tale circostanza è avvenuta solo in occasione di Governi dimissionari e non nel pieno delle loro funzioni, si interroga sulle ragioni di tale lacuna, che sottrae al Parlamento e al Paese informazioni circa la visione della politica economica dell'Esecutivo.

Invoca dunque chiarezza su tale scelta, sollecitando il Governo a rendere noti i reali motivi

dell'assenza degli obiettivi programmatici. Ritiene infatti che, alla luce dei dati attuali, sia realistico ipotizzare una prossima manovra correttiva dei conti pubblici, tanto più che è imminente una procedura di infrazione per indebitamento. Se tale scenario fosse confermato, l'Esecutivo non potrà mantenere gli impegni già assunti e dovrà dunque conseguire risparmi di spesa a danno di settori importanti, tra i quali cita ad esempio la sanità, i redditi e i consumi.

La formulazione volutamente sintetica del DEF tenta dunque di nascondere l'imminente azione correttiva e l'impossibilità di approvare una legge di bilancio che realizzi gli obiettivi annunciati. In conclusione, giudica del tutto insufficiente e opaco il Documento, che non rende le informazioni dovute ai cittadini e al Parlamento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) preannuncia a sua volta, a nome del Gruppo, la presentazione di uno schema di parere alternativo, domandando quando sia previsto il termine per concludere l'esame. Reputa che il Documento sia incompleto, in quanto si limita a fotografare l'esistente, senza fornire una previsione dell'impatto della prossima manovra di bilancio. Ritiene pertanto che tale scelta non sia motivata dalla cautela, ma sia volta a temporeggiare in vista dell'appuntamento elettorale di giugno, a seguito del quale si renderanno necessarie misure di contenimento della spesa. Del resto, prosegue, il ministro Giorgetti ha già anticipato che sarà attivata una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia; immagina dunque che, ancora una volta, sarà utilizzato il *superbonus* 110 per cento come capro espiatorio in modo ossessivo e per nulla convincente. In proposito, rammenta che lo stesso ministro Giorgetti è stato coinvolto nell'attuazione del *superbonus* sia in veste di titolare del Dicastero dello sviluppo economico, sia in qualità di Ministro dell'economia.

Relativamente al debole apporto alla crescita attribuito al PNRR, afferma che la rimodulazione del Piano non è idonea a recuperare i ritardi accumulati, tenuto conto che solo sette misure hanno visto impiegare la totalità delle risorse europee. Il suo Gruppo si riserva, infine, di intervenire ulteriormente su aspetti settoriali.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che il dibattito resterà aperto e che i tempi per la conclusione dell'esame saranno valutati in relazione ai lavori della Commissione di merito rispetto alla calendarizzazione del Documento in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 17 aprile, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.